



COMUNE DI PESCARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 267 Del 24/04/2019

Oggetto: REGOLAMENTO DELLE SELEZIONI PUBBLICHE PER L'ACCESSO AL COMUNE DI PESCARA. ART.17 "COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE". AGGIORNAMENTI.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di Aprile in prosieguo di seduta iniziata alle ore 13:30 in Pescara, nella sala delle adunanze della sede Municipale, previo invito si è riunita la **Giunta Comunale**.

Presiede l'adunanza il Sindaco - Avv. Marco Alessandrini e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

Nome	Funzione	Presenza
Alessandrini Marco	Sindaco	Presente
Di Iacovo Giovanni	Vice Sindaco	Presente
Natarelli Antonio	Assessore	Presente
Scotolati Loredana	Assessore	Presente
Marchegiani Paola	Assessore	Presente
Allegrino Antonella	Assessore	Presente
Teodoro Gianni	Assessore	Assente
Di Carlo Simona	Assessore	Presente
Presutti Marco	Assessore	Presente
Cuzzi Giacomo	Assessore	Presente

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 1 .

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Carla Monaco
Assiste il segretario Verbalizzante Addario Luigi designato per la redazione del verbale.

Il Presidente, accertato che il numero dei presenti è sufficiente per dichiarare valida la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal Dirigente del servizio interessato e dal Dirigente della Ragioneria, come da scheda allegata;

Visto il vigente Regolamento di accesso approvato con deliberazione di G.C. n. 1062 del 06 dicembre 2010 e più volte aggiornato, modificato e integrato con delibere di G.C. n.723/2016, n. 299/2017, n. 719/2017 e n. 722/2017;

Atteso che:

- con il d.lgs. n. 75/2017 il legislatore ha delineato un ampio intervento riformatore finalizzato ad aggiornare e migliorare la qualità, la professionalità e le competenze del personale che opera presso le amministrazioni pubbliche nel quale gli indirizzi sulle strategie e sulle procedure di reclutamento trovano naturale collegamento con la nuova disciplina della programmazione dei fabbisogni introdotta con la stessa riforma;
- è stata emanata dalla Funzione Pubblica la Direttiva 3 del 24 aprile 2018 avente ad oggetto le "Linee guida sulle procedure concorsuali" il cui obiettivo è quello di favorire pratiche e metodologie finalizzate a reclutare i candidati migliori in relazione alle esigenze delle amministrazioni;

Rilevato che nel contesto delineato, le norme generali di riferimento si rinvencono, principalmente nell'articolo 35 del D.lgs. n. 165/2001, nel D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nel D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272 e nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70;

Dato atto che l'articolo 9 del D.P.R. 487/94 prescrive:

- al comma 2: *“Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono farne parte, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni*

professionali. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, e' riservato alle donne, in conformità all'art. 29 del sopra citato decreto legislativo. Nel rispetto di tali principi, esse, in particolare, sono così composte:

- *a) per i concorsi ai profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori: da un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale od equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla ottava qualifica funzionale o, in carenza, da un impiegato di settima qualifica. Per gli enti locali territoriali la presidenza delle commissioni di concorsi può essere assunta anche da un dirigente della stessa amministrazione o di altro ente territoriale;)*
- *b) per i concorsi per la quinta e la sesta qualifica o categoria: da un dirigente o equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla settima qualifica o categoria;*
- *c) per le prove selettive previste dal capo terzo del presente regolamento, relative a quei profili per il cui accesso si fa ricorso all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni: da un dirigente con funzioni di presidente e da due esperti nelle materie oggetto della selezione; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla sesta qualifica o categoria.”*

Dato atto che l'articolo 35 del D.lgs. n. 165/2001:

- al comma 3: *“Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:*
 - *a), b), c) d) ..omissis...*
 - *e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali*

o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

Dato atto che l'articolo 17 del vigente Regolamento delle selezioni pubbliche per l'accesso all'impiego nel comune di Pescara prevede che: *“Nelle procedure concorsuali il componente esterno sarà prioritariamente individuato tra i magistrati della Giurisdizione Amministrativa o contabile su indicazione dei rispettivi presidenti degli Organi Giurisdizionali di riferimento. In subordine si procederà nella scelta tra una terna di professionisti indicata da Ordini/Albi professionali. La Commissione può essere integrata, in relazione alle necessità, da esperti in tecniche di selezione e valutazione delle risorse umane, da esperti in lingue straniere, informatica ed eventuali materie speciali ove previste.”*

Considerato che la presenza di incongruenze tra le prescrizioni delle citate normative e la previsione del richiamato articolo del regolamento comunale determina un'incertezza interpretativa che si può riflettere su ogni procedura concorsuale con il rischio che si generino contestazioni e contenziosi che possano compromettere l'efficienza e il buon andamento dell'azione amministrativa che devono presidiare, unitamente alla legalità, trasparenza e imparzialità, l'accesso per concorso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni;

Rilevata l'esigenza di intervenire per eliminare le incongruenze tra il vigente regolamento per l'accesso e la normativa di settore in materia di nomina e composizione delle Commissioni di concorso;

Visto l'art. 48 del D.lgs. 267/2000;

Sulla base della puntuale istruttoria favorevole degli uffici competenti;

Con voto unanime favorevole, espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1)** di abrogare l'art. 17, rubricato *“Composizione delle Commissioni”* del vigente Regolamento di accesso approvato con deliberazione di G.C. n. 1062 del 06 dicembre 2010 e più volte aggiornato, modificato e integrato con delibere di G.C. n.723/2016, n. 299/2017, n. 719/2017 e n. 722/2017;

- 2) di approvare l'art. 17-bis "Nomina e composizione della Commissione" che viene inserito nel vigente Regolamento di accesso del Comune di Pescara, come di seguito riportato:

Art. 17-bis

Nomina e composizione della Commissione

1. *La Commissione esaminatrice di concorsi e selezioni è organo interno e temporaneo dell'Amministrazione comunale. L'attività della Commissione costituisce esercizio di pubblica funzione amministrativa e i suoi componenti sono pubblici ufficiali.*
2. *La Commissione, compreso il segretario verbalizzante, è nominata dal Dirigente del Settore Risorse Umane che ha la responsabilità complessiva delle procedure concorsuali e selettive. Possono essere nominati in via definitiva componenti supplenti, compreso il segretario verbalizzante, con gli stessi criteri stabiliti per gli effettivi.*
3. *Essa è composta da un Dirigente con funzioni di Presidente e da due esperti di provata competenza nelle materie oggetto delle prove d'esame inquadrati in categoria e posizione giuridica superiore rispetto a quella propria dei posti a concorso, individuati tra il personale interno o tra soggetti esterni all'Amministrazione comunale.*
3. *Le Commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, sono composte da membri dell'uno e dell'altro sesso, in conformità dell'art. 57 del decreto legislativo n. 165/01 e successive modificazioni e integrazione e comunque secondo la normativa vigente all'atto dell'individuazione. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.*
4. *In relazione alla professionalità messa a concorso, possono essere individuati esperti esterni all'Amministrazione comunale, scelti tra dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, delle magistrature amministrativa e contabile, di aziende pubbliche e/o private, docenti universitari, liberi professionisti iscritti ad albi o associazioni professionali ove esistenti. Nel caso di dipendenti esperti di altri enti pubblici, sarà chiesta l'autorizzazione all'incarico ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 all'ente di appartenenza.*
5. *Nelle procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di dirigenti uno dei componenti esterni è prioritariamente individuato tra i magistrati della giurisdizione amministrativa e contabile su indicazione dei rispettivi Presidenti degli Organi di riferimento. Nel caso in cui non si riscontrasse nessuna disponibilità per la*

nomina del componente esterno con profilo di magistrato si procede secondo le previsioni di cui al precedente comma 4.

6. È ammessa la facoltà di individuare un componente della Commissione esperto in tecniche di selezione e valutazione delle risorse umane e/o esperto in psicologia o altre discipline analoghe in grado di valutare l'attitudine, l'orientamento al risultato e la motivazione del candidato.

7. La Commissione può essere integrata, con decisione del Dirigente del Settore Risorse Umane, in relazione alle necessità da esperti in lingue straniere, informatica per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse ed eventuali materie speciali, ove previste. Tali soggetti, di norma individuati tra soggetti esterni all'Amministrazione comunale, possono anche essere individuati tra il personale interno all'Amministrazione comunale, qualora esistenti le professionalità necessarie. I componenti aggregati esprimono parere consultivo positivo o negativo affinché la Commissione possa esprimere il giudizio di idoneità o inidoneità.

8. Non possono fare parte delle Commissioni di concorso i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

9. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un impiegato del Comune di Pescara di categoria non inferiore alla C, salvo che per la selezione di personale di livello dirigenziale, nel qual caso tali funzioni dovranno essere assegnate a personale di categoria D.

10. Ai componenti della Commissione e al segretario verbalizzante, qualora dipendenti del Comune di Pescara, non spettano compensi, ad eccezione per la remunerazione delle prestazioni straordinarie, con applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione nei casi in cui trovi applicazione.

11. Ai componenti della Commissione, qualora non siano dipendenti del Comune di Pescara, spetta un compenso, fissato dal Dirigente del Settore Risorse Umane tenuto conto delle modalità stabilite dall'art.18 del D.P.R. 487/1994 e successivo D.P.C.M. 23/03/1995. Il compenso può anche essere fissato in misura forfettaria e/o in misura maggiore di quanto previsto dalla disciplina richiamata, in corrispondenza di particolari e qualificate competenze professionali possedute necessarie al migliore svolgimento delle procedure concorsuali. Ai componenti dimissionari e subentranti

competono i compensi in misura proporzionale rispetto all'effettiva partecipazione ai lavori della Commissione.

12. Qualora le prove scritte abbiano luogo in più sedi, o il numero dei candidati sia elevato, il Settore Risorse Umane può costituire appositi Comitati di vigilanza e sorveglianza con personale addetto alla identificazione dei candidati preliminarmente all'esperimento delle prove, nonché alla vigilanza durante le stesse, individuando un soggetto dipendente comunale con funzioni di Coordinatore. Al Comitato possono essere affiancate squadre di sorveglianza formate da soggetti terzi qualora siano appaltate le attività di supporto ai lavori della Commissione.

13. I componenti la Commissione non devono trovarsi in nessuna delle cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi previste dalla vigente normativa.

14. I componenti del Comitato di vigilanza non devono trovarsi in situazione di incompatibilità tra di loro e tra essi ed i candidati.

15. I componenti della Commissione non possono promuovere, partecipare o comunque collaborare a iniziative volte, direttamente o indirettamente, alla preparazione dei candidati al concorso.

16. Esplicita dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità dovrà essere resa, dandone atto nel verbale, da tutti i membri della Commissione e dal segretario verbalizzante dopo la lettura dell'elenco dei nominativi dei candidati che hanno presentato domanda. Nel caso in cui si rilevino casi di incompatibilità, i lavori della Commissione sono sospesi e il Presidente informa di ciò il Dirigente del Settore Risorse Umane che provvederà ad effettuare la sostituzione del componente interessato.

17. Esplicita dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità dovrà essere resa dai componenti il Comitato di vigilanza al Dirigente del Settore Risorse Umane.

18. La composizione della Commissione, di norma, resta inalterata per tutta la durata del concorso ad eccezione dei casi di dimissione per cause di forza maggiore, anche di tipo organizzativo e di servizio o sanitari, per incompatibilità sopravvenuta.

19. I componenti esterni della Commissione giudicatrice, esplicano l'incarico fino al loro completo esaurimento. Nel caso in cui perdessero le qualifiche che diedero luogo alla nomina il Dirigente del Settore Risorse Umane, valutandone i motivi, potrà confermare o sostituire il componente.

20. I componenti interni della Commissione giudicatrice il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della Commissione

cessano dall'incarico, salvo conferma del Dirigente del Settore Risorse Umane. In caso di conferma, da quel momento, ai predetti componenti spetterà il compenso previsto per i componenti esterni.

21. Nel caso in cui, dopo la nomina della Commissione, venisse a mancare qualcuno dei suoi componenti, il Dirigente del settore Risorse Umane, provvederà alla relativa sostituzione, senza che occorra ripetere le operazioni della selezione già espletate.

22. Il componente che subentra successivamente ha l'obbligo di prendere conoscenza dei verbali di tutte le precedenti sedute e di tutti gli atti del procedimento concorsuale con espressa menzione a verbale.

23. Le Commissioni possono essere suddivise in sotto Commissioni qualora i candidati che abbiano sostenute le prove scritte siano in numero tale da non garantire tempi di svolgimento ottimali. In tal caso si provvederà con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle Commissioni originarie e di un eventuale segretario verbalizzante aggiunto mentre il Presidente resta unico.

- 3)** Di dare atto che la modifica regolamentare approvata con il presente atto entra in vigore con la pubblicazione dello stesso.

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, nei modi e forme di legge, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267 del 18. 08. 2000

Del che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

Il Segretario Verbalizzante
Prof. Luigi Addario

IL SINDACO
Avv. Marco Alessandrini

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Carla Monaco
